

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
14	000	AFG	12	0002	9 GENNAIO 2012

O G G E T T O :

**STRUTTURE RESIDENZIALI DISABILI - ANZIANI - MINORI.
CASA FAMIGLIA SANTA CHIARA DI NARZOLE E CASA FAMIGLIA SANTA MARIA
DELL'ACCOGLIENZA GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII.
ANNULLAMENTO CONTRATTO EX DGR 44-12758 DEL 07.12.2009 APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N. 1366/000/AFG/11/0102 DEL 2 NOVEMBRE 2011 PER
SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA'.
STIPULA NUOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2012- 31.12.2013.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitale dal Commissario di cui al provvedimento n. 1486/000/COM/11/0036 del 23 novembre 2011, confermata con provvedimento n. 3/000/COM/12/0003 del 2 gennaio 2012;

Vista la determinazione n. 1366/000/AFG/11/0102 del 2 novembre 2011 con cui si è approvato il contratto per la definizione dei rapporti con le strutture residenziali di cui di seguito, a gestione privata (ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII), relative all'area disabili - anziani - minori ed ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, per il periodo **01/01/2012 - 31/12/2012:**

Denominazione: Casa Famiglia S. Chiara

Sede Operativa: Via Cavour n. 66 - NARZOLE

Autorizzazione al funzionamento: Determinazione A.S.L.CN2 n. 1917 del 18.12.2009

Tipologia accreditata: 6 posti Casa Famiglia ad Accoglienza Mista

Denominazione: Casa Famiglia Santa Maria dell'Accoglienza

Sede Operativa: Via Cavour n. 117 - CHERASCO

Autorizzazione al funzionamento: Determinazione A.S.L.CN2 n. 1918 del 18.12.2009

Tipologia accreditata: 6 posti Casa Famiglia ad Accoglienza Mista

Atteso che in sede di ridefinizione delle rette il nuovo contratto faceva riferimento al tasso di inflazione programmata (per l'anno 2012 dell'1,5%) e con il summenzionato atto erano aggiornati gli importi delle rette anno 2012 in base a tale parametro;

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

Considerato che con la D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011, ad oggetto "Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture socio-sanitarie accreditate con il S.S.R.", la Giunta della Regione Piemonte ha previsto che le tariffe corrisposte al 31/12/2011 per prestazioni rese da strutture socio-sanitarie accreditate non possano essere oggetto di adeguamento negli anni 2012 e 2013 e "di sospendere per gli anni 2012 e 2013, per le tipologie di prestazioni dell'area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali di cui all'allegato 1C del D.P.C.M. del 29 novembre 2011, erogate in strutture accreditate, pubbliche e private, l'applicazione di tutte le norme regionali che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici";

Ritenuto di dover annullare il proprio precedente provvedimento n. 1366/000/AFG/11/0102 del 2 novembre 2011, in quanto in contrasto con quanto disposto dalla D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011,

Ritenuto al contempo di definire, per i motivi di cui sopra, un nuovo contratto per il periodo 01.01.2012– 31.12.2013, che tenga conto di quanto disposto dalla D.G.R. 66-3253 del 30 dicembre 2011;

Visto il nulla osta del Direttore S.O.C. Servizi Sociali Distretto 2 di Bra, Dott.ssa Anna ABBURRA';

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, (Dott.ssa Patrizia CORRADINI), responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3, c. 2 del regolamento di adozione e tenuta delle determinazioni (approvato con provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008) che testualmente recita:

Le determinazioni adottate dai dirigenti delegati sono proposte dal responsabile del procedimento della struttura operativa interessata, il quale con la sottoscrizione della proposta medesima ne assicura:

- *la regolarità formale*
- *la legittimità*
- *la compatibilità con le risorse assegnate (budget)*
- *la coerenza con i piani ed i programmi aziendali;*

D E T E R M I N A

- di annullare, per i motivi indicati in premessa, il contratto per la definizione dei rapporti con le strutture residenziali di cui in premessa (Casa Famiglia S. Chiara di Narzole e Casa Famiglia Santa Maria dell'Accoglienza di Cherasco), a gestione privata (dell'Associazione Papa Giovanni XXIII), relative all'area disabili – anziani – minori ed ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, di cui al provvedimento n. 1366/000/AFG/11/0102 del 2 novembre 2011;
- di approvare il nuovo contratto per la definizione dei rapporti con le strutture residenziali di cui in premessa (Casa Famiglia S. Chiara di Narzole e Casa Famiglia Santa Maria dell'Accoglienza di Cherasco), a gestione privata (dell'Associazione Papa Giovanni XXIII), relative all'area disabili – anziani – minori ed ubicate nell'ambito territoriale dell'ASL CN2, per il periodo **01/01/2012 – 31/12/2013**, alle condizioni e nei termini di cui al testo che si **allega** al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di dare atto che il contratto che si allega ha valore anche nei confronti degli altri Enti del SSR e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio piemontese;
- di dare atto che il relativo costo farà carico:
 - per l'anno 2012 al conto 3 10 463 del bilancio 2012, come da registrazioni di spesa effettuate con provvedimento n. 1718/CPD/AFG/11/0117 del 23 dicembre 2011 per le strutture residenziali/semiresidenziali per disabili accreditate e con provvedimento n.

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

- 1775/CPD/AFG/11/0118 del 29 dicembre 2011 per le strutture per anziani accreditate;
- per l'anno 2013 al conto 3 10 463 del bilancio 2013, con registrazione da effettuarsi con provvedimento successivo in sede di registrazione degli oneri relativi alla residenzialità disabili/anziani anno 2013;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ✓ alla Regione Piemonte – Direzione Sanità, Corso Regina Margherita n. 153/bis – Torino - sanita@cert.regione.piemonte.it,
 - ✓ al Consorzio Socio-Assistenziale "Alba-Langhe-Roero", Via Diaz n. 8 - 12051 ALBA – E. mail: sesaler@pec.it;
 - ✓ alla Comunità Montana Alta Langa P.zza Oberto, 1 - 12060 Bossolasco - E-mail: alta.langa@reteunitaria.piemonte.it
 - ✓ al Direttore della S.O.C. Servizi Sociali Distretto II;
 - ✓ al Direttore della S.O.C. Farmacia Ospedaliera;
 - ✓ al Presidente della Commissione di Vigilanza,
 - ✓ al Presidente dell'Unità di Valutazione Geriatrica,
 - ✓ all'Associazione Papa Giovanni XXIII.
 - di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI
F.TO ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
CURE PRIMARIE E DOMICILIARI
Patrizia CORRADINI
F.TO CORRADINI

Sottoscrizione per nulla osta:

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
SERVIZI SOCIALI DISTRETTO 2 DI BRA
Anna ABBURRA'
F.TO ABBURRA'

Allegati: - contratto Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Archivio: VII.1.13.1 – VII.1.13.2 – VII.1.13.1

Cod. delega: AFG/CPD/6

TR/lm

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA ANZIANI/DISABILI – STRUTTURE:

- **CASA FAMIGLIA S. CHIARA – NARZOLE**
- **CASA FAMIGLIA SANTA MARIA DELL'ACCOGLIENZA – CHERASCO**

TRA

L'A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.O.C. AFFARI GENERALI, Tiziana ROSSINI, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell'A.S.L. CN2, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.O.C. C.P.D. (Dott.ssa Patrizia CORRADINI) e previo nulla osta del Direttore della S.O.C. Servizi Sociali Distretto II – Bra (Dott.ssa Anna ABBURRA');

Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Diaz n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Enrico LUSSO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;

La Comunità Montana "ALTA LANGA", con sede legale in Bossolasco, Via Umberto I, n. 1 (C.F. 81001410042 / P. IVA 00841740046), rappresentata dal Segretario-Direttore Flavio GONELLA, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Comunità Montana;

E

i Presidi socio-sanitari:

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA
CASA FAMIGLIA S. CHIARA	Via Cavour n. 66 NARZOLE (CN)
CASA FAMIGLIA SANTA MARIA DELL'ACCOGLIENZA	Via Cavour n. 117 CHERASCO (CN)

legalmente rappresentati da GIOVANNI RAMONDA in qualità di Presidente del Soggetto gestore degli stessi:

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
Via Mameli n. 1
47923 RIMINI (RN)
Codice fiscale 00310810221, Partita IVA 01433850409

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- i presidi socio-sanitari sono autorizzati al funzionamento in regime definitivo - tipologia "Casa

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

Famiglia ad Accoglienza Mista", per soggetti anziani/disabili/minori, sulla base dei provvedimenti autorizzativi e per il numero di posti di cui al prospetto che segue:

PRESIDIO	PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO			N. POSTI AUTORIZZATI	TIPOLOGIA UTENZA
	N.	DATA	ENTE EMITTENTE		
CASA FAMIGLIA S. CHIARA	1917/000/DIG/09/0082	18/12/2009	ASL CN2	6	anziani/disabili/minori
CASA FAMIGLIA SANTA MARIA DELL'ACCOGLIENZA	1918/000/DIG/09/0083	18/12/2009	ASL CN2	6	anziani/disabili/minori

- i Presidi socio-sanitari Casa Famiglia S. Chiara e Casa Famiglia Santa Maria dell'Accoglienza sono stati accreditati per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento n. **"2039/000/DIG/09/0087"** rilasciato in data **"29/12/2009"** ed emesso dall'Ente **"ASL CN2"**;
- l'A.S.L. intende avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra indicati per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia anziani/disabili (minori e adulti) nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione delle:

- D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129;
- D.G.R. 07.12.2009 n° 44-12758;
- D.G.R. 22.03.2011 n° 64-13649;
- D.G.R. 02.08.2011 n° 69-481;
- D.G.R. 30.12.2011 n° 66-3253;

note alle parti in quanto pubblicate sul del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, pertanto, non allegate al presente contratto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. L'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono dei Presidi socio-sanitari di cui all'elenco che segue, nel prosieguo semplicemente indicati come Presidi, per l'erogazione di prestazioni nell'area dell'integrazione socio-sanitaria di tipologia **"RESIDENZIALE - CASA FAMIGLIA AD ACCOGLIENZA MISTA"** e di intensità di **"FASCIA C - DISABILI"** a favore della tipologia di utenza sotto indicata e per i seguenti posti:

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

- CASA FAMIGLIA S. CHIARA - n° "6" posti – utenza anziani/disabili (adulti e minori)
 - CASA FAMIGLIA SANTA MARIA DELL'ACCOGLIENZA - n° "6" posti – utenza anziani/disabili (adulti e minori)
2. I Presidi garantiscono le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore dei Presidi, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. I Presidi s'impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, i Presidi s'impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. I Presidi s'impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. I Presidi si impegnano, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali. Di ciò sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

Art. 4

Procedure ed accoglienza

1. I Presidi s'impegnano ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2012 – 31/12/2013 in:

ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	NON	TIPOLOGIA ASSISTENZA	Retta 2012	Retta 2013	QUOTA ASL	QUOTA UTENTE/ENTE GESTORE
non superiore al 75% di quanto disposto dai criteri previsti dalla DGR 17-15226 del 30/03/2005 e s.m.i.		bassa intensità	€ 51,77	€ 51,77	€ 25,89	€ 25,88
		media intensità	€ 56,41	€ 56,41	€ 28,21	€ 28,20
DISABILI		TIPOLOGIA UTENZA	Retta 2012	Retta 2013	QUOTA ASL	QUOTA UTENTE/ENTE GESTORE
non superiore al 50% di quanto disposto dai criteri previsti dalla DGR 230-23699 del 22/12/1997 e dalla DGR 51-11389 del 23/12/2003		non gravi	€ 48,44	€ 48,44	€ 24,22	€ 24,22
		medio-gravi	€ 60,54	€ 60,54	€ 30,27	€ 30,27
		gravissimi	€ 71,99	€ 71,99	€ 35,995	€ 35,995

La suddetta retta/die verrà suddivisa al 50% tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o l'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

1. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi **I.V.A. compresa – ove dovuta**. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.
2. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte dei Presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
3. I Presidi sono altresì tenuti, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dianzi richiamata.
4. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

5. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa i Presidi - dall'ASL e dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C. C..
6. I Presidi s'impegnano ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
7. E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. (e nei casi previsti dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
8. I presidi adottano il regolamento conforme al modello regionale e si impegnano, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche

Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite

1. I Presidi si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. ed all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento i Presidi devono provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'A.S.L. e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Presidio o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. La disciplina delle assenze degli utenti è normata come segue.

ANZIANI

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

DISABILI (ADULTI E MINORI)

La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall'utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l'utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:

nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:

- 110 giornate durante l'anno anche non consecutive

nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:

- per un massimo di 60 giornate durante l'anno anche non consecutive.

In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l'Azienda Sanitaria e l'utente o l'Ente Gestore (nei casi in cui l'ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).

Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l'utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.V.H. che, su istanza dell'interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell'ENTE GESTORE di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla struttura sanitaria stessa in forma scritta ed il presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l'ASL ed il Soggetto gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio:

ANZIANI

una retta posta a loro carico non superiore al **30%** di quanto stabilito come loro retta giornaliera

DISABILI (ADULTI E MINORI)

una retta posta a loro carico non superiore al **10%** di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti, da corrispondersi in caso di decesso dell'utente, per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso, in misura non superiore:

ANZIANI

al **30%** della retta giornaliera di presenza in struttura

DISABILI (ADULTI E MINORI)

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

al 5% della retta giornaliera di presenza in struttura.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine i Presidi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con i Presidi il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento - relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall'ASL CN2, dall'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste la struttura e dal gestore della struttura medesima. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2012 al 31/12/2013 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in sette copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

Direzione Politiche Sociali.

3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente contratto.

Art. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dei Presidi e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12

Norme finali

1. Revisione rette

Se nel periodo di vigenza del presente contratto venisse approvato un tariffario regionale in materia le rette verranno allo stesso adeguate.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

PER I PRESIDI

- CASA FAMIGLIA S. CHIARA – NARZOLE
- CASA FAMIGLIA SANTA MARIA
DELL'ACCOGLIENZA – CHERASCO

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
IL PRESIDENTE
Giovanni RAMONDA

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

ASL CN2 ALBA-BRA

(Prov. n. 14/000/AFG/12/0002 DEL 09.01.2012)

Archivio: VII.1.13.1

**IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI**
Tiziana ROSSINI

**PER PROPOSTA CONFORME
IL DIRETTORE S.O.C. C.P.D.**
Patrizia CORRADINI

**PER NULLA OSTA
IL DIRETTORE DELLA SOC SERVIZI
SOCIALI DISTRETTO II - BRA**
Anna ABBURRA'

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
ALBA - LANGHE - ROERO - ALBA

IL DIRETTORE DEL
CONSORZIO
Enrico LUSSO

PER LA COMUNITÀ MONTANA "ALTA
LANGA" - BOSSOLASCO

IL SEGRETARIO DELLA
COMUNITA' MONTANA
Flavio GONELLA

Segue determinazione n. 14/000/AFG/12/0002 del 9 gennaio 2012

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 9 GENNAIO 2012</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>	